REGOLAMENTO (CEE) N. 1294/78 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1978

che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di soia per la campagna di commercializzazione 1978/1979

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia (1), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di soia, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1900/74 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che è opportuno, a tal riguardo, mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi ;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri comporta la fissazione del prezzo d'obiettivo ad un livello superiore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente ;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità ; che la qualità definita per la campagna 1977/1978 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1978/1979, il prezzo d'obiettivo dei semi di soia è fissato a 32,17 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi :

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e

— con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 18 % di olio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. B. ANDERSEN

(1) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.
(2) GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31.
(3) GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10.